

DELIBERAZIONE 31 MAGGIO 2012
232/2012/R/GAS

**AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI APPLICAZIONE
DEI CORRISPETTIVI PER IL BILANCIAMENTO PRESSO IL PUNTO DI ENTRATA DI
TARVISIO**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 maggio 2012

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 80/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 80/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2012, 108/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 108/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 82/2012/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 82/2012/R/gas);
- il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03 e i suoi successivi aggiornamenti;
- le linee guida relative ai meccanismi per l'allocazione della capacità nei gasdotti europei di ACER - Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia 3 agosto 2011, n. FG-2011-G-001 "*Framework guidelines on capacity allocation mechanisms for the European gas transmission network*".

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95 prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 93/11, che recepisce disposizioni contenute all'articolo 13, della direttiva 2009/73/CE, prevede che i gestori dei gasdotti interconnessi con reti appartenenti ad altri Stati membri adottino modalità di gestione delle reti tali da assicurare la gestione ottimale delle stesse e promuovere lo sviluppo degli scambi di gas naturale e l'assegnazione congiunta delle capacità transfrontaliere;
- l'articolo 10, comma 6, lettera c) del medesimo decreto stabilisce, altresì, che ciascun gestore di una rete di trasporto si coordini con i soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete del gas naturale di paesi esteri che sia interconnessa con la rete nazionale di trasporto del gas naturale, in modo da garantire un funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;
- in base alle disposizioni contenute nel regolamento 715/2009/CE, le imprese di trasporto sono tenute ad offrire servizi di trasporto continui ed interrompibili e, nel caso di congestione contrattuale, a rendere disponibile, almeno ciascun giorno per il successivo e su base interrompibile, la capacità di trasporto non utilizzata;
- la società Trans Austria Gasleitung GmbH (di seguito: TAG), operatore del sistema di trasporto austriaco interconnesso con la rete nazionale di gasdotti presso il punto di entrata di Tarvisio, ha autonomamente istituito una procedura per allocare su base giornaliera sul proprio sistema di trasporto capacità per un servizio di trasporto su base interrompibile (di seguito: servizio TAG *day-ahead*);
- l'Autorità, con la deliberazione 80/2012/R/gas:
 - ha avviato un procedimento finalizzato a integrare le modalità con le quali le imprese di trasporto rendono giornalmente disponibili, presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, le capacità conferite e non utilizzate, in linea con le disposizioni comunitarie in materia e con la loro prospettata evoluzione e sviluppando la cooperazione in materia con le autorità di regolazione interessate, al fine di promuovere il conferimento congiunto delle medesime capacità;
 - ha previsto che possano essere adottate anche misure temporanee e transitorie limitate a singoli punti di entrata, al fine di consentire un efficace coordinamento tra i sistemi interconnessi e la sperimentazione di soluzioni implementative comunque necessariamente transitorie;
- nell'ambito del predetto procedimento, con il documento per la consultazione 82/2012/R/gas, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito all'introduzione di disposizioni transitorie volte a consentire l'immissione nella rete nazionale di trasporto di quantitativi di gas in utilizzo delle capacità di trasporto rese disponibili dal servizio TAG *day-ahead*;
- con nota in data 22 marzo 2012 l'Autorità, in linea con le disposizioni della deliberazione 80/2012/R/gas, ha segnalato all'Autorità di regolazione austriaca, Energie-Control Austria (di seguito: E-Control), l'esigenza di intraprendere e concludere tempestivamente un confronto per la definizione di norme congiunte

per l'allocazione di capacità e per la gestione delle congestioni; tali norme riguardano anche modalità per vigilare sulla corretta determinazione ed applicazione dei prezzi risultanti dalla procedura di allocazione;

- con la deliberazione 108/2012/R/gas, l'Autorità ha introdotto disposizioni transitorie per la gestione della capacità, presso il punto di entrata di Tarvisio, in linea con gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 82/2012/R/gas, prevedendo che esse abbiano efficacia sino al 31 maggio 2012 e non possano essere ulteriormente prorogate in mancanza di un accordo con E-Control funzionale alla gestione, in maniera congiunta o coordinata, delle procedure di allocazione della capacità fra i sistemi interconnessi presso il punto di entrata di Tarvisio;
- il predetto intervento ha promosso lo svilupparsi del confronto fra gli uffici dell'Autorità e gli uffici di E-Control, al fine della definizione dell'assetto della gestione dell'allocazione coordinata della capacità, secondo le linee individuate dall'Autorità, nonché la maggiore trasparenza delle procedure di allocazione per il servizio Tag *day-ahead* con la pubblicazione dei risultati aggregati;
- gli uffici dell'Autorità hanno predisposto, con gli uffici di E-control, un piano funzionale all'introduzione di procedure per l'allocazione congiunta della capacità fra i sistemi interconnessi presso il punto di entrata di Tarvisio che prevede:
 - la definizione congiunta, da parte delle due Autorità, di una proposta di linee guida, da pubblicare ai fini della consultazione dei soggetti interessati, per l'introduzione di un meccanismo di allocazione della capacità su base *day-ahead* per il trasporto di gas tra il punto di scambio austriaco di Baumgarten ed il sistema gas italiano, via Tarvisio;
 - l'approvazione, in esito alla suddetta consultazione, delle linee guida definitive e dei relativi tempi per l'implementazione;
- pur essendo sostanzialmente conclusa la definizione congiunta, da parte delle Autorità, della proposta di linee guida, la completa attuazione dell'intero iter delineato al punto precedente si concluderà successivamente al termine del 31 maggio 2012.

RITENUTO OPPORTUNO:

- introdurre, a partire dall'1 giugno 2012, una prima evoluzione della disciplina definita dalla deliberazione 108/2012/R/GAS, che preveda, nell'ambito del coordinamento tra i trasportatori interconnessi e fermi restando gli altri profili delle medesima deliberazione oggi vigenti, specifiche disposizioni funzionali alla determinazione della capacità resa disponibile, che tengano conto della effettiva disponibilità di capacità di trasporto presso il punto di Tarvisio, anche in relazione a temporanee riduzioni della stessa ad esempio nei casi di manutenzione;
- disporre che l'aggiornamento della disciplina, di cui al punto precedente, resti in vigore sino ad una data compatibile con l'implementazione delle linee guida di cui in motivazione da parte di Snam Rete Gas e TAG, a seguito della consultazione e dell'approvazione delle medesime linee guida

DELIBERA

1. che le disposizioni, di cui ai punti da 1 a 5, 7 e 8, della deliberazione 108/2012/R/gas, continuino ad applicarsi dall'1 giugno 2012 sino al termine dell'anno termico in corso;
2. di disporre che Snam Rete Gas, nell'ambito del coordinamento tra i trasportatori interconnessi, si relazioni con TAG, ai sensi dell' articolo 21, comma 6 e dell'articolo 10, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 93/11, al fine della determinazione della capacità continua e/o interrompibile da offrire all'asta su base *day ahead*, tenendo conto della effettiva capacità giornalmente disponibile in entrata presso il punto di Tarvisio;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a E-Control ed a Snam Rete Gas;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

31 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni